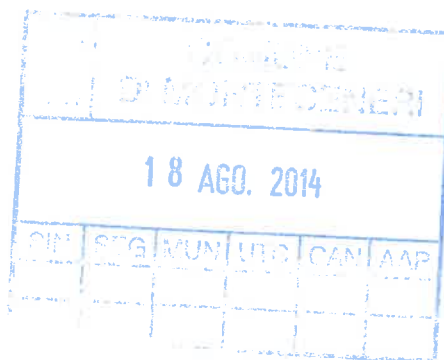


Massimo Nottaris
Via Arbustelli 12
6804 Bironico-Monteceneri

Lodevole
Municipio di Monteceneri
Casella postale
6802 Rivera-Monteceneri



6804 Bironico, 14 agosto 2014

Interpellanza

Signor Sindaco,
Signori Municipali,

Negli ultimi periodi nel quartiere di Bironico ho assistito più volte al non rispetto della quiete pubblica, in particolar modo per quanto concerne il periodo di pausa del mezzogiorno ed il mattino presto.

L'attuale regolamento comunale in materia regola:

	Art. 53: Ordine pubblico e tranquillità
a) Rumori molesti	Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica e in particolare i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari in genere e ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.
b) Quietè notturna	Dopo le ore 22.00 e fino alle ore 07:00 sono vietati nell'interno ed in vicinanza dell'abitato: - i canti e i suoni all'aperto, come pure il funzionamento di apparecchi radiofonici o di altoparlanti; - il taglio dell'erba con tosaerba e decespugliatori e ogni altra attività che genera rumori molesti; Sono vietati i rumori assordanti prodotti da veicoli sia in sosta che in moto. Per casi speciali il Municipio è autorizzato a concedere delle deroghe.
c) Lavoro festivo	Salvo casi speciali, da autorizzarsi dal Municipio, è vietata l'esecuzione di lavori che generano rumori molesti nei giorni festivi legalmente riconosciuti.
	L'autorizzazione non è necessaria per lavori di fienagione, di trattamento e di raccolta di frutti di campagna al di fuori della zona edificabile.
	Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali in materia.
d) Esercizio della prostituzione	L'esercizio della prostituzione e delle attività ad essa correlate è vietato nei luoghi dove può turbare la sicurezza e la tranquillità pubblica.
	In particolare esso non è ammesso in un raggio di 300 metri:
	a) nelle zone con contenuto residenziale primario secondo il Piano Regolatore comunale;
	b) nelle vicinanze di luoghi e strutture sensibili quali:

Ora considerato quanto riscontrato negli ultimi periodi ed il continuo aumento di inosservanze delle regole vigenti in materia propongo la seguente modifica all'articolo 53, punto b) come segue:

b) Quietè notturna e pausa pomeridiana nei giorni feriali	1 È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 22:00 alle 07:00. 2 In particolare è vietata l'esecuzione di attività o di lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19:00 e le 07:00 e tra le ore 12.:00 e le 13:00, come pure il sabato prima delle ore 08:00 e tra le ore 12:00 e le 13:00 e dopo le 18:00. 3 Il Municipio in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe. 4 Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente ordinanza.
---	---

Questa mia proposta poggia sulla base dei regolamenti in vigore nella maggior parte dei comuni ticinesi, e ripresi nelle diverse ordinanze comunali, sulla base delle disposizioni federali e cantonali in materia.

1. Non ritiene il Municipio che la modifica da me proposta possa portare maggior chiarezza in questo ambito?
2. Non ritiene il Municipio che con tale modifica si assicuri una base legale per far fronte ad eventuali inosservanze di questo articolo?

Per concludere ritengo che sarebbe buona cosa se il Municipio, oltre alla messa a disposizione di tutti i regolamenti comunali in vigore sul sito internet, consegnasse a tutti i nuovi cittadini di Monteceneri un estratto cartaceo delle regole di base in vigore o perlomeno degli argomenti più importanti.

Ringraziando anticipatamente, in fede.


Massimo Nottaris
Consigliere comunale



ORDINANZA MUNICIPALE SULLA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI ED INUTILI

(del 14.11.2011)

Il Municipio di Monteceneri visti:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico, del 15 dicembre 1986 (OIF);
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser, del 24 gennaio 1996;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico, del 17 maggio 2005 (ROIF);
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico dalle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser, del 14 novembre 2000;
- la Legge cantonale sull'Ordine pubblico, del 29 maggio 1941;
- il Regolamento comunale del 5 aprile 2011
- e richiamati, l'art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF, gli artt. 107 e 192 LOC, l'art. 23 RALOC,

ORDINA:

Art. 1

Scopo

La presente Ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari. Non sono considerati rumori molesti ed inutili il suono delle campane e dei campanacci di animali al pascolo.

Art. 2

Principio

1. Sul territorio giurisdizionale del Comune di Monteceneri sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
2. Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Art. 3

Quiete notturna e pausa pomeridiana

1. È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 22.00 alle ore 07.00.
2. In particolare, è vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere in special modo:
 - il sabato prima delle ore 08.00, tra le ore 12.00 e le ore 13.00 e dopo le ore 18.00
 - da lunedì a venerdì tra le ore 19.00 e le ore 07.00 e tra le ore 12.00 e le ore 13.00
3. Il Municipio, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.

4. Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente Ordinanza.

Art. 4

Domenica e giorni festivi

1. La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato.
2. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 5

Lavori agricoli e di giardinaggio

1. Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.
2. I lavori di giardinaggio sono consentiti nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00 come pure il sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00.
3. I lavori agricoli come la fienagione, il trattamento e la raccolta di frutti di campagna sono consentiti nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 20.00, come pure il sabato e nei giorni festivi dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00.
3. Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.

Art. 6

Lavori edili

1. Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.
Particolare riguardo va usato in prossimità, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.
2. Ai lavori edili è applicabile la Direttiva federale sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF del 15.12.1986, come pure le seguenti limitazioni:
 - a. ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
 - b. i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
 - c. i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
 - d. i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
 - e. lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
 - f. non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.

3. L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è permessa nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 07.00 alle 12.00 e dalle ore 13.00 alle 19.00.

3bis Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola ufficialmente decretato dalle autorità cantonali competenti, in deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, è consentito anticipare l'inizio di lavori all'aperto alle ore 06.00, salvo

disposizioni contrarie del Municipio.

4. Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.

5. In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 7

Perturbamento della pubblica quiete

Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

Art. 8

Esercizi pubblici

1. L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento, come pure il comportamento dei loro utenti, non deve essere fonte di disturbo per il vicinato.
2. Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata dell'esercizio pubblico.
3. Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

Art. 9

Apparecchi per la riproduzione del suono

1. Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Restano riservati l'art. 10 della presente Ordinanza e, per gli esercizi pubblici, le norme sulla musica contenute nella specifica Ordinanza municipale.
2. Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.
3. Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

Art. 10

Manifestazioni pubbliche e feste

1. L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale.
2. Se è previsto l'uso di impianti riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.
3. L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente Ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.
4. La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 2 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.
5. Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (RL 11.3.2.1.4).

Art. 11

Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

1. L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

2. Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di sagre, ricorrenze straordinarie e di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.

3. Restano riservate il Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser come pure disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

Art. 12

Animali

1. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.

2. In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dal Comandante della polizia comunale o da un suo sostituto.

Art. 13

Veicoli a motore

1. L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, durante le ore notturne, tra le ore 22.00 e le ore 07.00.

2. È segnatamente vietato:

- a. usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b. far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
- c. accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d. effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
- e. circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
- f. caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g. utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici.

3. Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

Art. 14

Elicotteri

1. Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo cantonale concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.

2. Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile.

Art. 15

Giochi all'aperto e attività sportive

1. La pratica di giochi e rispettivamente delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle ore 22.00.

2. Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.

3. I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

**Sirene e impianti
d'allarme**

Art. 16

1. È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.
2. Per gli impianti di allarme (auto, immobili) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 5 cicli di al massimo 30 secondi.
3. Resta riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 OETV.

Contravvenzioni

Art. 17

Le contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punite con una multa fino a fr. 10'000.- secondo la procedura disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC.

Provvedimenti

Art. 18

1. Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.
2. Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.
3. È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla Legislazione speciale federale o cantonale.

Abrogazione

Art. 19

La presente Ordinanza abroga tutte le Ordinanze municipali sulla repressione dei rumori molesti dei cinque comuni aggregati.

Entrata in vigore

Art. 20

La presente Ordinanza entra in vigore il 06.12.2011, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  E. Filippini		Il Segretario:  L. Leoni
--	--	---

Risoluzione municipale No. 936 del 14.11.2011.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 24.11.2011 ed il 08.12.2011.

Interpellanza scritta presentata lo scorso 14 agosto 2014 da Massimo Nottaris del Partito Lega dei ticinese e Indipendenti merito a “modifica art. 53 Regolamento Comunale – Ordine pubblico e tranquillità”.

Il Municipio risponde come segue alle domande poste dall'interpellante:

- Quanto auspicato dall'interpellante è disciplinato tramite ordinanza, specificatamente in quella emessa il 14.11.2011, all'art 3. L'ordinanza si basa – tra l'altro – sul Regolamento comunale del 5 aprile 2011.
- Le contravvenzioni sono debitamente sanzionate (art 17 dell'ordinanza)
- Il Municipio non ritiene necessario modificare il regolamento in quanto ciò non avrebbe comunque una maggior incisività per rapporto ai disposti dell'ordinanza.
- Sinora il Municipio non ha sanzionato contravventori all'Ordinanza in quanto non risultano essere pervenute lamentele o segnalazioni di carattere significativo. Rammentiamo che segnalazioni o lamentele possono essere recapitate sia al Municipio sia all'Organo di polizia locale.

- A titolo abbondanziale segnaliamo infine che una eventuale richiesta di modifica di Regolamento può essere promosso tramite mozione.